



COMUNE DI CASALMORANO

Prov. di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE A TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 07.10.2009
Entra in vigore il 19.10.2009

INDICE

- Art. 1 - Definizioni e ambito di applicazione
- Art. 2 - Profili istituzionali
- Art. 3 - Detenzione e maltrattamento di animali
- Art. 4 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 5 - Avvelenamenti e trappole
- Art. 6 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio
- Art. 7 - Esposizione e commercializzazione animali
- Art. 8 - Norme per mostre, fiere, esposizioni e spettacoli circensi
- Art. 9 - Detenzione e conduzione di animali
- Art. 10 - Circolazione dei cani
- Art. 11 - Colonie feline
- Art. 12 - Detenzione di equini
- Art. 13 - Detenzione di volatili
- Art. 14 - Detenzione di specie animali acquatiche
- Art. 15 - Detenzione di mammiferi non convenzionali e rettili
- Art. 16 - Misure minime di stabulazione
- Art. 17 - Sanzioni e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la tutela ed il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
2. L'affermazione di un riequilibrato rapporto tra cittadini ed animali, rispettoso di reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali ed il rispetto per l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali e sulla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, rivolta a tutta la cittadinanza con particolare riguardo al mondo della scuola ed alle giovani generazioni.
4. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento il Comune:
 - promuove forme di collaborazione con tutti gli altri Enti ed in particolare con l'Ordine dei Veterinari, che istituzionalmente perseguono finalità rientranti nell'ambito della materia oggetto del presente regolamento e con le associazioni di volontariato zoofile e ed ambientaliste, per i grandi temi e per i singoli aspetti legati a problematiche specifiche territoriali;
 - promuove, inoltre, programmi di tutela degli animali mirata al loro benessere.

Art. 1

Definizioni ed ambito di applicazione

La definizione di animale, di cui al presente regolamento, si riferisce alle tipologie di seguito indicate:

- Animale generico
- Animale domestico
- Animale d'affezione
- Animale da compagnia
- Animale pericoloso
- Animale da produzione
- Animale d'azienda
- Animale da allevamento
- Animale selvatico
- Animale esotico
- Animale da esperimento
- Animale di proprietà
- Colonia felina

Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutte le specie animali che si trovano e dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 2

Profili istituzionali

1. Il Sindaco, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente Regolamento.
2. In particolare il Sindaco esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

3. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali e si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
5. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
6. Il Comune promuove, in collaborazione con l'ASL e le Associazioni Animaliste e Protezioniste iscritte all'Albo Regionale, programmi di informazione e di educazione rivolti alla scuola ed ai cittadini e corsi di aggiornamento e di formazione.

Art. 3

Detenzione e maltrattamento di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chi detiene un animale è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso. Deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali. Deve mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie e, se ferito o malato, deve farlo curare da un veterinario.
3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa su tre lati, provvista di tetto impermeabilizzato e rialzata da terra; essa dovrà essere comunque posta ad un'altezza da terra tale da garantire che l'animale possa dimorare in luogo asciutto, in relazione al sito su cui insiste. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati di cui alla seguente tabella e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati due. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno della recinzione la superficie di base dovrà essere non inferiore a metri quadrati quindici.

Peso del cane in Kg	Superficie minima del box in Mq
Meno di 10	4,0
Da 11 a 30	6,0
Oltre 30	8,0

4. Pur ritenendo la catena strumento non idoneo, è consentito la detenzione, non permanente, per motivi di sicurezza dei cani ad una catena lunga almeno sei metri o a catena scorrevole della lunghezza di almeno sei metri; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e dotata di un dispositivo di sicurezza in caso di fulmini.
5. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
6. E' vietato tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua e del cibo necessari, sottoporli a rigori climatici nocivi alla loro salute. Condizioni di detenzione diverse potranno essere dettate solo dal medico veterinario.

7. E' vietato addestrare animali, in particolare per i combattimenti, ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica.
8. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri.
9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
10. E' vietata la colorazione degli animali, ad esclusione della identificazione per attività zootecnica.
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare:
 - a) l'aerazione del veicolo;
 - b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
 - c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
12. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento ad esclusione della bicicletta.
13. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la sola pratica dell'accattonaggio.
14. E' vietato spellare o spennare animali vivi.
15. E' vietato uccidere animali da compagnia e d'affezione in modo non eutanascico e senza preventiva anestesia operata solamente da medico veterinario.
16. Si ribadisce che le indicazioni sui requisiti minimi di detenzione, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, non devono essere considerati come un invito a non garantire la massima movimentazione possibile.

Art. 4

Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto, sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.

Art. 5

Avvelenamenti e trappole

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il suolo pubblico comunale alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità e sostanze tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, che abbiano il sospetto clinico o la conferma, da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalare al Servizio veterinario dell'ASL, che provvederà a comunicarla all'Amministrazione Comunale e all'Ordine Professionale. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento, debitamente certificati da un medico veterinario, nelle aree extraurbane, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di temporanea limitazione dell'attività venatoria e/o delle attività ad essa collegate.

4. E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale.

Art. 6

Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali vivi in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

Art. 7

Esposizione e commercializzazione di animali

1. In caso di commercializzazione nei negozi di animali questi devono essere tenuti in modo che non vengano turbate ed alterate le loro funzioni corporee ed il loro naturale comportamento e che non venga superata la loro reale possibilità di adattamento ed in particolare:

- a) è fatto divieto, agli esercizi commerciali fissi, di esporre al pubblico per più di 8 ore giornaliere animali in gabbie, recinti, vetrine, terrari ed, in ogni caso, al pubblico passaggio. In ogni momento il Servizio Veterinario può disporre la riduzione dei tempi e le modalità di esposizione;
- b) deve essere assicurato il benessere dell'animale, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale di vendita;
- c) nelle ore notturne deve essere assicurato l'adeguato oscuramento da fonti luminose esterne per le specie previste;
- d) durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione, nel rispetto di quanto previsto alla precedente lett. a);
- e) è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque di estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
- f) è vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari, la vetrina dovrà essere munita di tende e, comunque, idonea a creare un'ombra artificiale;
- g) le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati e devono risultare sempre pulite ed igienicamente in ordine;
- h) deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie.

2. E' fatto divieto in tutto il territorio comunale, con esclusione degli spazi appositamente dedicati a fiere, mostre ed esposizioni, di svolgere attività su aree pubbliche o in forma itinerante, siano esse permanenti od occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali ad eccezione di quelli da cortile ai quali, comunque, dovrà essere garantito il benessere e per la cui detenzione si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere g) ed h) del presente articolo.

3. E' assolutamente vietata nei luoghi aperti al pubblico l'esposizione di animali, con esclusione delle esposizioni ai fini scientifici e didattici.

Art. 8

Norme per mostre, fiere, esposizioni e spettacoli circensi

1. Le strutture circensi e le mostre faunistiche sono inoltre soggette al rispetto dei criteri individuati dal Ministero dell'Ambiente oltrechè ad ogni normativa emessa per la tutela e salvaguardia delle specie in estinzione e della pubblica sicurezza.

2. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché per l'attendamento di spettacoli circensi o simili è soggetto al parere igienico-sanitario rilasciato dai Servizi Veterinari dell'ASL. Nel caso di circhi che prevedano attività dove si esibiscono animali la

richiesta di nulla osta deve essere presentata al Comune in tempo utile onde consentire agli uffici competenti l'esame della pratica.

Art. 9

Detenzione e conduzione di animali

1. È vietato detenere e consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita di generi alimentari.

2. La possibilità di detenere e consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei ristoranti, bar ed alberghi, è riservata alla libera disponibilità del titolare che, in caso di un'eventuale divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso.

Art. 10

Circolazione dei cani

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso, con l'utilizzo del guinzaglio, a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, fatto salvo il divieto di accesso alle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi (parchi giochi per bambini), nelle aiuole fiorite e nelle aree verdi pubbliche presenti nel territorio comunale destinate ed attrezzate per particolari scopi, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

2. E' fatto obbligo, ove necessario, l'utilizzo anche dell'apposita museruola qualora gli animali possono determinare danni o disturbo e comunque in tutti i casi previsti e/o per le specie individuate dal Ministero della Sanità con ordinanza avente ad oggetto "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi".

3. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani e agli altri animali da compagnia e dotati delle opportune attrezzature.

4. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi e correre liberamente senza costrizioni di sorta, sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.

5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta e sacchetto di plastica o altro apposito strumento per una igienica raccolta e sono tenuti alla rimozione degli escrementi prodotti dagli animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale.

6. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti nazionali e regionali, è competenza esclusiva del servizio veterinario ASL con segnalazione al corpo di Polizia Locale.

7. E' fatto obbligo, al proprietario o ad altro detentore, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione all'anagrafe canina e alla identificazione dell'animale mediante microchip applicato da veterinari pubblici o privati.

Art. 11

Colonie feline

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti randagi che sia o meno accudita da parte dei cittadini.
2. Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali spostamenti vanno effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.
3. Il censimento delle colonie feline viene effettuato in collaborazione tra il Servizio Veterinario, le Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale ed il Comune, il quale, onde favorire il benessere dei felini nel proprio territorio, provvede alla individuazione di spazi da destinare a luoghi di riferimento e alimentazione e stabilisce accordi/convenzioni di programma con le Associazioni di volontariato finalizzati alla gestione di gatti che necessitino di assistenza a seguito di sterilizzazione, trauma subito o cure veterinarie urgenti, nonché gattini abbandonati da affidare in adozione
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, viene organizzata in collaborazione tra Autorità Sanitaria ed Associazioni, nell'ambito di programmi e con le modalità previste dalle norme vigenti. I felini catturati sono successivamente reimmessi all'interno della colonia di provenienza.
5. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico e praticata unicamente da medici veterinari.
6. Il Comune riconosce e tutela l'attività svolta dai cittadini che si adoperano come gattari/e per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e collabora con l'ASL nella promozione di corsi di formazione a seguito della cui frequentazione verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
7. Ai cittadini in possesso di tesserino viene permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica del territorio comunale.
8. L'accesso alle aree pubbliche recintate e gestite da un custode è consentito previo accordo col custode medesimo.
9. I cittadini in possesso di tesserino sono tenuti, come ogni altro, al rispetto delle norme per l'igiene del suolo pubblico provvedendo alla pulizia dei luoghi destinati all'alimentazione dei gatti.

Art. 12

Detenzione di equini

1. Gli equini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box misura minima di tre metri per tre metri e dovranno essere costruiti in modo tale che l'animale con i suoi movimenti non abbia da procurarsi ferite o lesioni.
3. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
4. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;

b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono.

Art. 13 **Detenzione di volatili**

1. Per i volatili detenuti in gabbie, possibilmente in coppia per specie sociali, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.

Art. 14 **Detenzione di specie animali acquatiche**

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. E' vietato l'uso di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di esercizi commerciali.

Art. 15 **Detenzione di mammiferi non convenzionali e rettili**

1. Per gli animali di cui al presente articolo la detenzione in gabbia, se inevitabile, dovrà tener conto delle esigenze fisiologiche specifiche per specie.

Art. 16 **Misure minime di stabulazione**

Per gli animali di cui agli articoli 13,14 e 15 si fa riferimento a quanto indicato nell'Allegato B.

Art. 16 **Sanzioni e disposizioni finali**

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 e del Capo I della Legge 689 del 24/11/1981, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applicano le sanzioni amministrative indicate di seguito:

- a) L'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3 (esclusi commi 2, 13), 4, 5 (commi 1 e 4), 7, 8, 10 (comma 7), 11 (comma 5), 12 (esclusi commi 2 e 4), 13 e 14, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a 500;
- b) L'inosservanza delle norme di cui agli articoli 11 (esclusi commi 3, 5 e 8), 12 (comma 2), 15 e 16 è punita con la sanzione amministrativa da euro 100 a 400.
- c) L'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 9, 10 (esclusi commi 4 e 7) e 14 (commi 1 e 2) è punita con la sanzione amministrativa da euro 50 a 300;
- d) L'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3 (comma 2), 11 (comma 8) è punita con la sanzione amministrativa da euro 25 a 75.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 (commi 1 e 3), qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge, fra cui la possibilità di disporre la sospensione dell'attività.

L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 3, comma 13, del presente Regolamento comporta la sanzione della confisca dell'animale.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.